



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLES
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 26
7 maggio 2024

Per la registrazione della delibera di distribuzione degli utili c'è tempo 30 giorni

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, gli amministratori **devono depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese una copia del bilancio d'esercizio e degli allegati** (relazione sulla gestione, relazione dell'organo di controllo e verbale di approvazione dell'assemblea). Inoltre, **se in sede di approvazione del bilancio è stata deliberata la distribuzione dell'utile dell'esercizio**, il relativo **verbale deve essere registrato**, presso l'Agenzia delle Entrate, **entro 30 giorni dalla data dell'assemblea**, con assolvimento **dell'imposta fissa di 200,00 euro**, prima di essere depositato presso il registro delle imprese. Si rammenta infatti che l'articolo 14 del DL 73/2022, modificando i termini prescritti dall'articolo 13 del DPR 131/86, **ha differito il termine di registrazione della delibera di distribuzione dell'utile d'esercizio da 20 a 30 giorni**. Per la registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate occorre: i) **stampare il verbale di delibera** sul registro delle assemblee; ii) **predisporre due copie del verbale** su fogli uso bollo e firmare in originale ciascuna copia; iii) **applicare su ogni copia del verbale una marca da bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate**; iv) **eseguire il versamento dell'imposta di registro di 200,00 euro** utilizzando esclusivamente il modello F24 – codice tributo 1550; v) **consegnare all'Agenzia delle Entrate la suddetta documentazione**, unitamente al modello 69 "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi".

Premessa

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, gli **amministratori devono depositare**, presso l'ufficio del registro delle imprese una copia:

- del **bilancio d'esercizio**, corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. (relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e, ove presente, relazione del revisore) e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del Consiglio di sorveglianza (articolo 2435 comma 1 c.c.);



Qualora in sede di approvazione del bilancio **sia stata deliberata la distribuzione dell'utile dell'esercizio, il relativo verbale deve essere registrato**, presso l'Agenzia delle Entrate, **entro 30 giorni dalla data dell'assemblea**, con **assolvimento dell'imposta fissa di 200,00 euro**, prima di **essere depositato**.

Osserva

Si rammenta che, l'articolo 14 del DL 73/2022, modificando i termini prescritti dall'articolo 13 del DPR 131/86 ha **differito il termine di registrazione della delibera di distribuzione** dell'utile d'esercizio **da 20 a 30 giorni**.

Non sono dovuti i diritti di segreteria in quanto, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, non possono essere più richiesti i c.d. "tributi speciali" connessi con la registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, con annotazione a margine o in calce degli estremi di registrazione (Risoluzione n. 24/E/2012).

Osserva

Come ribadito dall'Amministrazione finanziaria (Circolare n.18/E/2013):

- i **verbali di approvazione del bilancio che danno luogo a distribuzione di utili** vanno ricondotti nell'ambito applicativo della lettera d) dell'articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, che ricomprende tutte le assegnazioni fatte ai soci sia durante lo svolgimento dell'attività sociale sia al momento dello scioglimento della società e della sua liquidazione (Risoluzione n. 174/E/2000);
- il bilancio che indica anche una **distribuzione di utili in denaro**, è soggetto all'obbligo di registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lettera d), n. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986;
- il bilancio di esercizio e il bilancio finale di liquidazione **contenenti una distribuzione di utili devono essere necessariamente registrati** prima della loro presentazione al Registro delle Imprese;
- **non ricorre l'obbligo di registrazione in termine fisso per i bilanci finali di liquidazione** che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi viene indicato un credito IVA, in quanto quest'ultimo è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Risoluzione n. 533/E/2007).

L'imposta di registro, pari a 200,00 euro, dovrà essere **versata entro trenta giorni dalla data dell'assemblea**, utilizzando il modello F24. Per la registrazione degli atti privati mediante F24 (tra cui si ricomprende anche la delibera di distribuzione degli utili) occorre utilizzare il **codice tributo "1550" denominato "ATTI PRIVATI - Imposta di registro"**, istituito con la Risoluzione n. 9/E/2020.

Osserva

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 27.1.2020 n. 18379, è stato reso possibile, dal 2 marzo 2020, il **pagamento dei tributi ed accessori dovuti alla registrazione degli atti tra privati mediante l'utilizzo del modello F24**. È stato comunque possibile ricorrere al modello F23 sino allo scorso 31.8.2020: **dall'1.9.2020 l'unica modalità di pagamento utilizzabile è rappresentata, invece, dal modello F24**.

Ai fini della registrazione della delibera assembleare, occorrerà recarsi presso l'Agenzia delle Entrate con:

- il modello attestante il **pagamento dell'imposta di registro dovuta** (euro 200,00);
- due copie del verbale di assemblea su fogli uso bollo firmate in originale (apponendo su ogni copia una **marca da bollo da 16,00 euro ogni quattro facciate** o 100 righe);
- il **Modello 69** rubricato "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi".

Osserva

È bene precisare che, in calce al verbale dell'assemblea con cui è stata deliberata la distribuzione dell'utile d'esercizio deve essere apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l'originale, quella dell'avvenuta registrazione (con indicazione della data, del numero e dell'Ufficio ricevente) utilizzando la seguente dicitura: *"Registrazione effettuata presso l'Ufficio delle Entrate di in data al n" oppure "In corso di registrazione" (*) (*) se il numero non è stato ancora assegnato (alcune CCIAA non ammettono tale ultima indicazione)*

La registrazione del verbale di assemblea può anche essere **effettuata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società**, il quale si dovrà recare all'Agenzia delle Entrate munito di delega e di copia del documento d'identità del delegante.

Tardiva registrazione

In caso di **tardiva registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate** (vale a dire oltre il termine di 30 giorni dall'assemblea) si applica la **sanzione** prevista dall'articolo 69, D.P.R. 131/1986, **del 120% fino ad un massimo del 240% dell'imposta di registro dovuta** (200,00 euro): se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal **60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro**.

Osserva

Resta ammessa la **possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472.

Registrazione del verbale presso il registro delle imprese

Una volta registrato, il verbale di distribuzione degli utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese competente, **entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del Bilancio**. Come ricordato, infatti, dalla risoluzione n. 353/E/2007, l'articolo 65, comma 1, del D.P.R. 131/1986, dispone espressamente che *"I pubblici ufficiali non possono (...) ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati"*.

Osserva

Alla luce di tale disposizione, il verbale recante la distribuzione di utili **deve essere conseguentemente registrato contestualmente con la sua presentazione al Registro delle Imprese**.

Tabella di sintesi

Termine deposito bilancio d'esercizio presso il registro imprese	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, a cura degli amministratori.
Documenti da depositare presso il registro imprese	Bilancio d'esercizio, corredato dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. (relazione sulla gestione, relazione dei sindaci e, ove presente, relazione del revisore) e dal verbale di approvazione

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

	dell'assemblea o del Consiglio di sorveglianza (articolo 2435 co. 1 c.c.).
Adempimenti propedeutici alla distribuzione dell'utile d'esercizio	Se in sede di approvazione del bilancio è deliberata la distribuzione dell'utile dell'esercizio, il relativo verbale deve essere registrato, presso l'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data dell'assemblea (con assolvimento dell'imposta fissa di 200,00 euro), prima di essere depositato presso il registro delle imprese.
La procedura per la registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate	• Stampare il verbale di delibera sul registro delle assemblee. • Predisporre due copie del verbale su fogli uso bollo e firmare in originale ciascuna copia. • Applicare su ogni copia del verbale una marca da bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate. • Eseguire il versamento dell'imposta di registro di 200,00 euro utilizzando esclusivamente il modello F24 – codice tributo 1550. • Consegnare all'Agenzia delle Entrate la suddetta documentazione, unitamente al modello 69 <i>"Richiesta di registrazione e adempimenti successivi"</i>.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti